

Questioni di costituzionalità dichiarate inammissibili sulla base di diversi motivi di inammissibilità: osservazioni sulla natura decisoria e sugli effetti preclusivi di tali pronunce (... alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale)*

di Andrea Bonomi **
(8 settembre 2014)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La distinzione fra le pronunce di inammissibilità aventi carattere decisorio e dunque esplicanti effetti preclusivi verso il giudice a quo e le pronunce di inammissibilità non aventi natura decisoria e dunque non implicanti efficacia preclusiva nei confronti del rimettente. – 3. Perché la Corte pronuncia l'inammissibilità sulla base di diversi motivi quando anche uno soltanto di essi sarebbe risultato sufficiente allo scopo?

1.Premessa – Accade spesso che la Corte costituzionale non si limiti a rilevare un unico vizio – fra quelli eccepiti dall'Avvocatura dello Stato o dalle parti costituite o, comunque, astrattamente identificabili dalla Corte stessa – ostativo alla decisione nel merito della questione proposta, ma accerti la sussistenza di una pluralità di vizi di inammissibilità, quantunque uno solo di essi sarebbe già *ex se* in grado di precludere ogni indagine nel merito: se è vero, infatti, che, in un buon numero di casi, la Corte, rilevata la sussistenza di un motivo di inammissibilità – molto spesso quello legato alla rilevanza della questione¹ –, se così si può dire, assorbente² rispetto ai restanti vizi di inammissibilità eccepiti³, ha dichiarato l'inammissibilità della questione, è anche indubitabile che, in un

* Scritto sottoposto a *referee*.

1

Come dice G.P. DOLSO, *I rapporti tra Corte costituzionale e Corte di Cassazione nel prisma delle decisioni di inammissibilità*, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli 2006, 66, nelle decisioni di inammissibilità “il problema della rilevanza assume una indiscutibile centralità... Con i casi più problematici profili inerenti alla rilevanza risultano sempre intersecati...”, tanto più – conclude il D. – che anche le decisioni di inammissibilità per omessa interpretazione “conforme a” “involgono – in modo più o meno scoperto – problematiche connesse alla rilevanza della questione”; sul punto cfr. anche, fra gli ultimi, L. AZZENA, *La rilevanza nel sindacato di costituzionalità dalle origini alla dimensione europea*, Napoli 2012, 70-71.

2

Sulla differenza esistente fra l'assorbimento dei vizi di inammissibilità e l'assorbimento dei vizi di costituzionalità – per i quali ultimi soltanto, a dire il vero, la terminologia assorbimento ci sembra veramente appropriata – cfr., volendo, A. Bonomi, *L'assorbimento dei vizi di inammissibilità e l'assorbimento dei vizi di costituzionalità: nei meandri e nella polisemia di due “concetti”*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013, 1 ss.; ID., *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli 2013, 40-41.

3

... o comunque ipoteticamente valutabili dalla Corte medesima.

altrettanto rilevante numero di fattispecie, i giudici costituzionali, invece, hanno avuto cura di enucleare diversi vizi di inammissibilità.

Ad es., nel procedimento conclusosi con l'ordinanza n. 128 del 2013⁴, la Corte costituzionale è stata investita della questione di costituzionalità dell'art. 51, comma 2 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il Giudice di pace, che ritenga di non poter essere o di non poter apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico, basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo, possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio, in relazione agli artt. 3, 54, comma 2, e 111, comma 2, Cost.

Il giudice *a quo*, pur mostrandosi conscio del fatto che la questione di costituzionalità sul trattamento economico dei Giudici di pace sarebbe risultata priva del requisito della rilevanza – auspicando, a tal fine, che la Corte facesse uso del proprio potere di sollevare dinanzi a se stessa la questione di legittimità di questa norma in quanto essa risultava necessariamente applicabile nell'*iter* logico di definizione della questione principale –, precisava che, comunque, la questione sollevata concerneva solo l'art. 51 suddetto nella parte in cui, al di fuori dei casi espressamente previsti, non consente al giudice di astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio: autorizzazione, questa, assolutamente discrezionale e che potrebbe essere negata. Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente ipotizzava la violazione dell'art. 111 Cost., per la lesione del principio della terzietà e dell'imparzialità del giudice, che tale dovrebbe non solo essere ma anche apparire, nonché dell'art. 3 Cost., a causa dell'irragionevolezza della disciplina censurata, nonché dell'art. 54 Cost., in quanto i cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

Avendo il rimettente sollevato la questione senza aver previamente formulato al capo dell'ufficio richiesta di autorizzazione all'astensione e siccome, laddove a ciò avesse provveduto e tale autorizzazione fosse stata accolta, il giudice si sarebbe spogliato del processo ossia avrebbe ottenuto lo stesso risultato che auspica di realizzare attraverso la invocata pronuncia di annullamento della norma indubbiata, la Corte rileva come la questione risulti priva di rilevanza, potendo rivestire il carattere dell'attualità solo a seguito dell'eventuale reiezione della richiesta, tanto più che non sono sufficienti a giustificare la mancata presentazione dell'istanza né il fatto che l'autorizzazione sarebbe potuta essere respinta, né la personale prognosi del rimettente circa il non accoglimento di tale istanza.

La Corte segnala poi come la questione sia pure contraddittoria, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del giudice *a quo*, anche la richiesta di autorizzazione all'astensione sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso.

La Corte constata, altresì, la sussistenza dell'ulteriore profilo d'inammissibilità

4

In www.giurcost.org; del tutto analoga è la appena successiva ord. n. 176 del 2013, in www.giurcost.org.

della genericità delle argomentazioni con le quali il rimettente ipotizza la violazione degli artt. 3 e 54, comma 2 Cost.

Infine, la Consulta osserva che, poiché l'ambito della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali è caratterizzato, come tale, dall'ampia discrezionalità conferita al legislatore con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore stesso, la questione risulta ulteriormente inammissibile perché diretta a chiedere alla Corte un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, come tale riservato esclusivamente al legislatore.

Sulla base di tutti questi motivi di inammissibilità – ben quattro – la Corte dichiara l'inammissibilità, per giunta manifesta, della questione di costituzionalità sollevata.

In questa sede, non interessa rispondere al quesito di quale sia il motivo di inammissibilità che viene o che addirittura deve essere esaminato per primo dalla Corte e che, in alcuni casi, può diventare il motivo assorbente, laddove, in altri, risulta il primo dei vari e diversi motivi di inammissibilità individuati dalla Corte⁵, premendo, invece, valutare le motivazioni sottese e gli effetti che possono essere riconnessi all'orientamento volto a considerare plurimi motivi di inammissibilità prima di giungere alla decisione processuale.

2. La distinzione fra le pronunce di inammissibilità aventi carattere decisorio e dunque esplicitanti effetti preclusivi verso il giudice a quo e le pronunce di inammissibilità non aventi natura decisoria e dunque non implicanti efficacia preclusiva nei confronti del rimettente – Prima di interrogarci, però, su tale punto, e, anzi, proprio per comprenderne meglio le ragioni, è opportuno ricordare che, come è ampiamente noto agli studiosi del processo costituzionale, la Corte costituzionale, specialmente a partire da un certo momento e, più in particolare, dal cosiddetto “smaltimento” dell'arretrato, ha impiegato la formula dell'inammissibilità anche nelle ipotesi in cui l'eliminazione del vizio riscontrato rientrava nella disponibilità dell'autorità giudiziaria rimettente.

In precedenza, i giudici costituzionali avevano, perlopiù, adottato

5

Il punto, del resto, è già stato indagato con dovizia di argomentazioni in dottrina: cfr. G.P. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, Milano 2003, 270-71, il quale osserva che la Corte “sembra privilegiare i profili legati alla rilevanza della questione. La valutazione sulla rilevanza è stata infatti definita «assorbente» rispetto ad altri motivi di inammissibilità...” e rileva altresì che sia le eventuali carenze nella descrizione della fattispecie sia la necessità che il giudice *a quo* abbia compiuto una scelta interpretativa all'atto della proposizione della questione – che vengono entrambe talora evidenziate con priorità rispetto ad altri profili – “sono in sostanza strumentali ad una congrua valutazione della rilevanza della questione” o comunque – soprattutto quanto al secondo dei due motivi di inammissibilità da ultimi citati – presentano “aspetti non estranei alla rilevanza della questione atteso che l'assenza di una chiara determinazione interpretativa rende incerta l'individuazione della norma che deve essere applicata nel giudizio e si traduce quindi in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione o in vera e propria irrilevanza di essa” (pp. 271-72); sul punto cfr. anche la Nota Redaz. all'ord. n. 399 del 2000, in *Giur. Cost.* 2000, 2809-10, secondo cui “non sempre è necessario decidere le questioni in un rigido ordine di pregiudizialità, potendo intervenire anche valutazioni di opportunità ed economia” (p. 2810) e potendo così accadere, ad esempio, che la valutazione sulla sussistenza della rilevanza in certi casi sia anteposta mentre in altri sia postposta all'esame della forza di legge dell'atto impugnato.

l'orientamento secondo il quale, laddove il vizio riscontrato fosse risultato sanabile, gli stessi impiegavano la più opportuna pronuncia di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria rimettente, con un invito, implicito o esplicito, ad eliminare il vizio e a rimettere nuovamente la questione alla Corte, con la conseguenza che la decisione non aveva alcun effetto preclusivo per il giudice *a quo*, ma era, anzi, un "invito alla riproposizione della questione"⁶, una volta sanata l'irregolarità constatata dalla Corte. Qualora, invece, il vizio rinvenuto fosse stato irrimediabile da parte del giudice rimettente, i giudici costituzionali si erano indirizzati tendenzialmente per l'inammissibilità dell'eccezione, con la conseguenza che la pronuncia doveva ritenersi fatalmente preclusiva della riproposizione della stessa questione nel corso del medesimo procedimento nel quale era stata sollevata⁷.

A seguito dell'imporsi della ricordata esigenza di ridurre l'arretrato, la Corte ha invece utilizzato la decisione di inammissibilità anche nelle ipotesi di cui poco sopra si è dato conto e, cioè, quando il vizio risultasse rimediabile dal giudice *a quo*.

Tale circostanza ha posto la questione relativa alla distinzione, all'interno delle pronunce di inammissibilità, fra quelle foriere di un effetto preclusivo nei confronti del giudice *a quo* e quelle a cui un tale effetto non può, invece, essere riconosciuto. Più in particolare, ha indotto autorevole dottrina⁸ a chiedersi come potrebbe la Corte, una volta reinvestita della stessa questione, mediante un'ordinanza debitamente reintegrata di tutti gli elementi considerati la prima volta mancanti, insufficienti o dubbi, opporre nuovamente un rifiuto ad entrare nel merito della questione, individuandosene il motivo nella precedente dichiarazione di inammissibilità poiché dotata di effetti preclusivi, ma osservandosi come, in realtà, l'effetto preclusivo delle pronunce d'inammissibilità "nei confronti dello

6

Prendiamo a prestito tale espressione da G.P. DOLSO, *sub art. 136*, in S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008, 1203.

7

La Corte non ha dunque accolto quanto autorevolmente patrocinato a suo tempo da F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, in *Enc. del dir.*, Milano 1962, 961-62, secondo il quale sarebbero dovute essere distinte le "questioni pregiudiziali attinenti al processo" – cioè relative a motivi riguardanti l'instaurazione del giudizio –, le quali avrebbero dovuto determinare l'irricevibilità o l'improcedibilità dell'eccezione, e le "questioni preliminari di merito" – cioè quando il ricorso alla Corte fosse stato fatto per fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento –, le quali avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità.

8

Cfr. L. CARLASSARE, *Le «questioni inammissibili» e la loro riproposizione*, in *Giur. Cost.* 1984, 759, la quale osservava anche e acutamente che, siccome l'art. 2, comma 1 N. I. attribuisce al Presidente della Corte di accertare la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni prima di disporre la pubblicazione in Gazzetta e poiché ciò comporta, in caso di eventuali irregolarità o carenze, la richiesta al giudice *a quo* di colmare le lacune riscontrate o di procedere agli adempimenti omessi, "è impensabile che uno stesso difetto – ad esempio la mancata notificazione –, se rilevato dal Presidente provochi una richiesta di regolarizzazione affinché poi il giudizio possa avere il suo corso e, invece, se rilevato successivamente, consenta una decisione d'inammissibilità definitivamente preclusiva del giudizio di costituzionalità".

stesso giudice remittente... deriva unicamente dal contenuto della decisione, ossia dalle ragioni per le quali l'inammissibilità è stata dichiarata"⁹.

La stessa Corte costituzionale ha aderito a tale tesi e, in particolar modo, ad iniziare dalla sentenza n. 135 del 1984¹⁰ non ha dichiarato inammissibile, ma ha ripreso in esame nel merito la questione già dichiarata inammissibile riproposta, allorché il motivo, sulla cui base era stata pronunciata l'inammissibilità, fosse stato eliminato nella nuova ordinanza di rinvio: in altri termini, in questi casi – cioè “quando il motivo dell'inammissibilità lo consente”¹¹ – alle pronunce d'inammissibilità non viene conferito alcun effetto preclusivo alla riproposizione, e, dunque, esse sono, in tutto e per tutto, equiparabili, quanto agli effetti, alle pronunce di restituzione degli atti al giudice *a quo*¹². Per converso, quando l'inammissibilità si fonda su una causa ineliminabile da parte del giudice *a quo*, la pronuncia deve intendersi preclusiva di una riproposizione della questione¹³.

9

Così L. CARLASSARE, *Le «questioni inammissibili» e la loro riproposizione*, cit., 760; cfr. anche A. PIZZORUSSO, *sub art. 137*, in *Comm. della Cost.*, a cura del Branca, Bologna-Roma 1981, 299-300.

10

In *Giur. Cost.* 1984, I, 883.

11

A. LA PERGOLA, *La giustizia costituzionale nel 1986*, in *Foro It.* 1987, V, 156.

12

Cfr. in tal senso la Nota Redaz. all'ord. n. 237 del 1991, in *Giur. Cost.* 1991, 2018, secondo cui la “restituzione degli atti equivale, nella sostanza, ad una pronuncia di inammissibilità, non essendo l'inammissibilità preclusiva della riproposizione della questione, eliminate le ragioni che hanno impedito l'esame di merito... e comportando la restituzione, comunque, il venir meno del giudizio di costituzionalità instaurato..., rispetto a cui un eventuale nuovo giudizio ha carattere del tutto autonomo”.

13

In questo caso, semmai, si può porre il problema della “posizione” in cui verrebbe a trovarsi il giudice *a quo* nell'ipotesi in cui lo stesso, di fronte ad una decisione di inammissibilità di tipo decisorio, continuasse tuttavia a dubitare dell'incostituzionalità della legge di cui deve fare applicazione o di cui, laddove la Corte avesse valutato che la norma indubbiata non è applicabile nel giudizio principale e dunque che la questione non è rilevante, continua a ritenere, in difformità dalla valutazione della stessa Corte, di dover fare applicazione: come noto, le posizioni al proposito sono risultate variegate e composite se è vero che, secondo alcuni, il giudice sarebbe abilitato a disapplicare la norma in questione sia pure “con effetti limitati al processo in corso dinanzi a lui, come facevano i giudici nel periodo precedente all'entrata in vigore della Corte costituzionale” (A. PIZZORUSSO, «*Verfassungsgerichtsbarkeit*» o «*Judicial Review of Legislation*»? in *Foro It.* 1979, I, 1933-34; conforme A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli 1990, 107-08 nota 24 e 264-65), altri commentatori hanno ritenuto che questa tesi lasci invero perplessi adducendo come motivazione di tale asserto soprattutto l'argomentazione secondo la quale, “se una questione è inammissibile non significa che non può occuparsene la Corte, ma semplicemente che non ha pregio – almeno *rebus sic stantibus* – come questione di costituzionalità, sicché neppure i giudici comuni possono prenderla in considerazione” (M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio incidentale*, Padova 1984, 122 nota 79) e, infine, altri hanno sostenuto che in un caso del genere il giudice *a quo*, in sede di prosecuzione del giudizio principale, potrebbe dare un'interpretazione adeguatrice della norma costituzionale dubbia sulla quale la Corte aveva omesso di decidere, sempre che tale potere di “supplenza” del giudice comune rispetto alla Corte sia utilizzato correttamente (A. PACE, *La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei «giudici comuni»*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1989, 701); per

Al fine di determinare l'effetto preclusivo o meno della pronuncia d'inammissibilità, la Corte ha fatto riferimento al contenuto o alla natura decisoria o non decisoria della stessa: più in particolare, si è considerato che, se il vizio non sia rimuovibile nello stesso procedimento di merito, non sarebbe "consentito al remittente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, perché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione"¹⁴.

In questo senso, è stato, tuttavia, esattamente osservato che la Corte "alla chiara, logica e razionale contrapposizione tra restituzione degli atti – effetto non preclusivo e inammissibilità – effetto preclusivo, ha sostituito una pronuncia di inammissibilità con effetto bivalente, da interpretare sulla base delle ragioni per le quali essa è stata adottata, più incerta quindi nel significato e foriera pertanto di equivoci e perplessità"¹⁵.

Senza addentrarci in modo approfondito ora su tali "equivoci" e siffatte "perplessità", ci limitiamo a sottolineare che si è ritenuto che il giudice *a quo* possa riproporre la medesima questione nello stesso procedimento nei casi in cui il vizio, sulla cui base la prima volta è stata pronunciata l'inammissibilità, abbia, ad es., riguardato la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza o alla non manifesta infondatezza, o l'ambivalenza del *thema decidendum*, o la circostanza che la questione sia stata prematuramente proposta, o, ancora, la mancata notifica dell'ordinanza di rinvio¹⁶, ma tali vizi siano stati effettivamente eliminati; rilevandosi, per contro, che la riproposizione della questione andrebbe fatalmente incontro ad una seconda pronuncia di inammissibilità¹⁷, qualora il vizio sia stato costituito, invece, ad es., dall'irrelevanza della questione o dalla sua

ragguagli cfr., volendo, A. BONOMI, *La natura decisoria e gli effetti preclusivi delle decisioni di inammissibilità: questione vecchia, problemi insoluti*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it/Osserv. 2013, spec. § 2.1.

14

Così l'ord. n. 87 del 2000, in *Giur. Cost.* 2000, 875, che esprime un principio stabilito già nell'ord. n. 536 del 1988, in *Foro It.* 1988, I, 2762, e che sarebbe stato poi confermato costantemente dalla successiva giurisprudenza costituzionale fino al periodo attuale.

15

R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori, ma la corte risponde a cuori, il giudice richiama a fiori, ma la corte risponde a picche*, in *Foro It.* 1988, I, 1086.

16

Come dice A. CERRI, *Sindacato di costituzionalità*, in *Enc. Giur. Trecc.*, Roma 1992, 13, "le preclusioni sono assai limitate ove l'inammissibilità sia stata pronunciata per ragioni formali".

17

Diverso è invece il discorso se, di fronte ad una richiesta ad opera della parte nel giudizio principale rivolta al giudice *a quo* di sollevare la questione di costituzionalità della norma che deve trovare applicazione in giudizio, il giudice stesso dichiara la questione irrilevante: in tal caso, ai sensi dell'art. 24 l. n. 87/1953, la parte all'inizio di ogni ulteriore grado di giudizio ben può riproporre al giudice la stessa questione; sul punto cfr. R. ROMBOLI, *Carattere preclusivo delle decisioni di inammissibilità della Corte costituzionale, errori di fatto e ammissibilità della revocazione*, in *Riv. di dir. proc.* 1989, 1134-35.

improponibilità “perché non rientra fra quelle costituzionalmente assegnate [alla Corte]”¹⁸, come nei classici casi in cui il soggetto che ha proposto la questione non sia legittimato a sollevare questioni di costituzionalità¹⁹.

3. *Perché la Corte pronuncia l'inammissibilità sulla base di diversi motivi quando anche uno soltanto di essi sarebbe risultato sufficiente allo scopo?* – Tanto premesso e tornando al tema di queste note, è necessario distinguere i seguenti casi:

a) innanzitutto, quando la Corte, prima di dichiarare la questione inammissibile, evidenzia plurimi vizi di inammissibilità e tali vizi siano rimuovibili dal giudice *a quo*;

b) in secondo luogo, allorché i diversi vizi siano in parte eliminabili dal rimettente e in parte non rimuovibili da esso;

c) infine, se nessuno dei molteplici motivi di inammissibilità riscontrati dalla Corte possa essere eliminato dal giudice *a quo*.

Nel primo caso *sub a)*, è evidente che l'indicazione, oltre a quello allegato per primo, di ulteriori profili d'inammissibilità persegue la finalità di “favorire, o addirittura caldeggiare, una corretta riproposizione della questione”, nel senso che l'intento della Corte è quello di “evitare... che il giudice, superato un motivo di inammissibilità, incorra in un'altra carenza evidenziata dalla prima ordinanza di rimessione”: ciò secondo un “atteggiamento di apprezzabile collaborazione della Corte con i giudici dei processi principali”²⁰: come esempio si può citare l'ordinanza n. 99 del 2013²¹, in cui la stessa Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile dopo aver rilevato sia l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da impedire alla Corte di verificare l'effettiva riconducibilità della vicenda oggetto del giudizio principale alla disciplina dettata dalla disposizione censurata, e, dunque, di assodare la rilevanza della questione, sia la carente motivazione in merito all'applicabilità della norma indubbiata nel

18

L. CARLASSARE, *Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale*, in *Foro It.* 1986, V, 293-94, la quale tuttavia osserva acutamente che anche in questi casi l'effetto preclusivo può non essere così sicuro e adduce a tal proposito l'esempio dell'inidoneità dell'atto il cui effetto preclusivo perlomeno nei confronti dei giudici diversi da quello del processo principale verrebbe meno laddove la Corte mutasse giurisprudenza e ritenesse quell'atto idoneo al giudizio di costituzionalità: in tal senso cfr. L. CARLASSARE, *Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza*, cit., 297, la quale porta l'esempio dei regolamenti parlamentari.

19

A giudizio, tuttavia, di M.R. MORELLI, *sub art. 136*, in V. CRISAFULLI-L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 1990, 804, la legittimazione a sollevare la questione potrebbe ben sussistere in un organo diverso da quello che aveva inizialmente denunciato la legge.

20

Tutte le citazioni sono tratte da G.P. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, cit., 273.

21

In www.giurcost.org.

giudizio *a quo*. In questo modo, la Consulta sembra applicare – non sempre, ma sovente²² – rigorosamente il principio della cosiddetta autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, in base al quale tutti gli elementi richiesti per l'ammissibilità della questione debbono risultare esclusivamente dal provvedimento di rinvio e non possono essere tratti dagli atti del giudizio *a quo*²³, sembrando “voler richiamare il giudice ad un esame più meditato delle istanze di costituzionalità ad esso proposte dalle parti o che egli intenda sollevare d'ufficio, escludendo la possibilità che sia la Corte stessa a rimediare ad eventuali lacune o inesattezze contenute nell'ordinanza di rinvio”²⁴.

Nel caso *sub b)*, è chiaro che, se la Corte decide di esaminare subito un vizio non rimuovibile – o meglio, in virtù di quello che esporremo in seguito, tutti i vizi non rimuovibili –, può successivamente anche disinteressarsi dei restanti altri e, cioè, di quelli rimuovibili dal rimettente: ciò perché la questione, in virtù dell'“irrimediabilità” del vizio (o dei vizi) riscontrati, non è, comunque, riproponibile da quel giudice in quello stesso procedimento indipendentemente e a prescindere dall'accertamento della sussistenza, o meno, dei motivi di inammissibilità rimuovibili. Se, invece, i giudici costituzionali optano per la soluzione di evidenziare subito i vizi eliminabili dal giudice *a quo*, la circostanza che gli stessi giudici esaminino anche gli altri vizi, ossia quelli non rimuovibili, è da ritenersi praticamente quasi imposta da esigenze di economia processuale²⁵: infatti, se la Corte non esaminasse questi ultimi, non esprimendosi, dunque, su di essi, né esplicitamente né – contrariamente a quanto pure sostiene certa dottrina²⁶ – implicitamente, il giudice *a quo*, una volta rimosso il vizio rimediabile

22

Sul punto vedasi le perspicue osservazioni di V. ONIDA, *Presentazione*, in V. ONIDA e B. RANDAZZO, *Viva Vox Constitutionis – Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2006*, Milano 2007, XI.

23

Cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 78-9; L. AZZENA, *La rilevanza nel sindacato di costituzionalità dalle origini alla dimensione europea*, cit., 64 e la dec. n. 192 del 2013 Corte cost., in www.giurcost.org.

24

R. ROMBOLI, *Introduzione al seminario*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino 1991, 12.

25

Sul cosiddetto principio di economia processuale cfr. L.P. COMOGLIO, *Premesse per uno studio sul principio di economia processuale*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1978, partic. 588 e 625 e, da ultimo, volendo, A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, cit., 1 ss.

26

In tal senso cfr. M. ESPOSITO, *L'arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione*, in *Giur. Cost.* 1998, 252-53 e *ivi* note 5, 6 e 7, il quale – a commento dell'ord. n. 410 del 1997, in *Giur. Cost.* 1997, 3781 ss., nella quale la Corte, investita della questione di costituzionalità dell'art. 238 cod. proc. civ. in relazione ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento decisorio *ivi* previsto per violazione degli artt. 3, 19 e 24 Cost., dichiara la *quaestio* manifestamente inammissibile in quanto la norma impugnata era già stata con precedente decisione dichiarata incostituzionale e dunque espunta dall'ordinamento e

(o i vizi rimediabili), si sentirebbe autorizzato a sollevare nuovamente la questione. Il rischio sarebbe, tuttavia, quello di incorrere nell'inammissibilità in quanto la Corte potrebbe ritenere sussistente uno dei vizi non rimuovibili, così che esigenze di elementare economia processuale impongono di esaminare fin da subito i vizi non eliminabili. Si consideri, al proposito, l'ordinanza n. 156 del 2013²⁷, in cui, posta di fronte alla questione di costituzionalità dell'art. 372, commi 2 e 3, cod. proc. civ., per la ipotizzata violazione degli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, nonché degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione, osserva che il giudice *a quo* ha erroneamente indicato la norma censurata e che, comunque, è stato richiesto un intervento additivo creativo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata: è chiaro come il primo vizio sia rimediabile dal rimettente – il quale potrebbe ben individuare la norma “giusta” applicabile nel giudizio²⁸ –, mentre il secondo vizio debba ritenersi – come diremo meglio in seguito – non rimuovibile. Di conseguenza, alla Corte sarebbe bastato basare la pronuncia di inammissibilità anche soltanto sul secondo vizio, derivandone che la dichiarazione fondata sull'erroneità della norma è evidentemente intesa ad assolvere ad una funzione didascalico/educativa verso il rimettente e i giudici in generale.

Il caso *sub c)* necessita di qualche maggiore approfondimento. Intanto, non si può non congetturare che, in base a quella che può essere considerata la *communis opinio*, poiché, in tale ipotesi, alla Corte basterebbe riscontrare la sussistenza di un motivo non eliminabile dal rimettente (essendo del tutto superflue ai fini della decisione le indicazioni offerte dalla Corte relativamente ad altri vizi), l'esame della Corte di tutti i motivi di inammissibilità espliciti evidentemente una funzione del tutto diversa: si sostiene, infatti, che deve essere attribuito alle “indicazioni supplementari un intento eminentemente, se

conclude che resta “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione del collegio rimettente a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale” – osserva che, poiché la legittimazione del giudice arbitrale ad adire la Corte dovrebbe costituire oggetto di delibazione *in limine litis* trattandosi di un presupposto non semplicemente di validità del processo ma di esistenza del processo, se la Corte non ha risposto espressamente al quesito attinente a tale legittimazione, allora vuol dire che essa ha implicitamente giudicato il riconoscimento della legittimazione del collegio arbitrale. A noi non pare di dover condividere questa tesi, che – ci pare – può avere un senso solo nell'ambito dei vizi di costituzionalità ma non anche nel settore dei vizi o motivi di inammissibilità: sulle motivazioni di ciò ci permettiamo di rimandare a A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi di inammissibilità e l'assorbimento dei vizi di costituzionalità: nei meandri e nella polisemia di due “concetti”*, cit., partic. § 4; ID., *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, cit., partic. 40 ss. e 172 ss.

27

In www.giurcost.org.

28

Come è stato ben detto, questo caso differisce dal caso di *aberratio ictus* “solo per la circostanza che manca la parte c.d. ricostruttiva, e cioè l'indicazione, fornita dalla Corte, della norma applicabile al caso”: così M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento di una nozione autonoma di rilevanza per il giudice costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1991, 2147.

non esclusivamente, didascalico nei confronti dei giudici dei processi principali”²⁹, quasi che la Corte, per ricorrere ad un’efficace espressione dottrinale, “ormai lasciato alle spalle il tempo in cui era solita vezzeggiare il suo «portiere»,... [sia voluta passare] decisamente agli schiaffoni (in senso morale, s’intende), se non addirittura ai maltrattamenti (a scopo educativo!)”³⁰.

Anche noi riteniamo che questo sia l’intendimento della Corte perlomeno in molte circostanze. Si pensi all’ordinanza n. 136 del 2013³¹, in cui la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità di una norma, in materia di verifica da parte del Tribunale dello stato di abbandono di un minore, sollevata per la violazione degli artt. 2, 3, 30, comma 2, 31, comma 2, e 32, comma 1, Cost. sulla base della riscontrata sussistenza di due motivi di inammissibilità: innanzitutto, il quesito posto è da collocare al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale in quanto relativo a scelte di esclusiva spettanza del legislatore; in secondo luogo, la stessa grave situazione denunciata dal giudice rimettente, anziché essere diretta conseguenza della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, si rivela piuttosto come una patologia di mero fatto, che non implica alcun vizio intrinseco della disposizione censurata. E’ chiaro che uno solo di tali motivi sarebbe ben potuto essere sufficiente ai fini della dichiarazione di inammissibilità, dal momento che gli effetti preclusivi non mutano nel momento in cui la Corte prende in considerazione pure l’altro: ragion per cui, se la Corte ha inteso rilevarli entrambi, ciò deve, come detto, ricondursi ad un intento educativo/sanzionatorio nei confronti del rimettente. E, tuttavia, vorremmo osservare che vi sono dei casi in cui la decisione della stessa Corte di evidenziare non uno soltanto, ma diversi vizi di inammissibilità, tutti quanti non rimuovibili dal giudice *a quo*, non ha soltanto la funzione “educativa” o “sanzionatoria” di cui si è detto, ma comporta anche quale “effetto collaterale”, più o meno “voluto”, alcune conseguenze non irrilevanti.

Al fine di farci meglio comprendere, prendiamo le mosse proprio dalla decisione n. 128 del 2013 inizialmente ricordata. S’è già detto come qui la Corte si pronunciasse per l’inammissibilità, dopo aver rilevato i seguenti motivi di inammissibilità: difetto di rilevanza; questione contraddittoria; questione generica; questione diretta a chiedere alla Corte un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente “creativo”, come tale riservato esclusivamente al legislatore. Ora, mentre i vizi relativi alla contraddittorietà e alla genericità della questione possono essere ritenuti rimediabili dal giudice *a quo*, gli altri due vizi non sono rimuovibili. Benché, infatti, sia stato sostenuto che l’accertato vizio del difetto di rilevanza sia rimuovibile dal giudice *a quo* perché la rilevanza “può

29

G.P. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, cit., 274.

30

Così R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori*, cit., 1088.

31

In www.giurcost.org.

subentrare per modificazione della situazione processuale³² o, che, comunque l'effetto preclusivo derivante da una decisione di inammissibilità fondata sul difetto di rilevanza è “dubbio e molto discutibile”³³, la *communis opinio* dottrinale e anche – ci pare – la giurisprudenza costituzionale sono orientate nel senso di ritenere che, laddove la Corte – sulla base di un “potere”³⁴, che da tempo oramai essa si è autoattribuita³⁵ – abbia valutato, andando di diverso avviso rispetto al giudice *a quo*, che la questione sia in realtà irrilevante ai fini della soluzione del giudizio principale, ossia che la norma impugnata non possa essere applicata o comunque non espliciti influenza³⁶ in quel giudizio, non sia possibile negare l'effetto preclusivo della decisione d'inammissibilità così pronunciata³⁷. Tutto questo fatta eccezione, naturalmente, per l'ipotesi in cui la Corte si esprime per l'inammissibilità, rilevando la sussistenza del vizio di *aberratio ictus*, perché, in tal caso, la questione sarebbe senz'altro riproponibile dal remittente³⁸: è chiaro,

32

In tal senso è M.R. MORELLI, *sub art. 136*, cit., 804.

33

L. CARLASSARE, *Le «questioni inammissibili» e la loro riproposizione*, cit., 763.

34

L'autoconferimento di tale “potere” è stato assoggettato tuttavia a varie critiche da parte di alcuni studiosi: cfr. L. CARLASSARE, *Dubbi sulla rilevanza della questione di costituzionalità relativa all'art. 8 c. p.*, in *Giur. Cost.* 1971, 621-22; P. VERONESI, *A proposito di rilevanza: la Corte come giudice del modo di esercizio del potere*, in *Giur. Cost.* 1996, 478 ss.

35

Per indicazioni sul punto cfr., da ultima, A. AZZENA, *La rilevanza nel sindacato di costituzionalità*, cit., 35 ss., partic. 56 ss. e 63 ss., la quale osserva che dagli anni ottanta in poi si è assistito ad un irrigidimento del controllo sulla rilevanza che non è più semplicemente “esterno”, cioè limitato a verificare la correttezza dell'*iter* logico seguito dal giudice *a quo* senza entrare nel merito del giudizio da questi compiuto, ma diventa “interno” in quanto si spinge ad accertare se il giudice *a quo* stesso deve, o meno, applicare o comunque utilizzare la norma impugnata nel giudizio principale.

36

Su queste due “nozioni” – applicabilità della norma o mera e semplice influenza esplicita dalla stessa nel giudizio – con le quali si può intendere – e la giurisprudenza costituzionale ha, a seconda dei casi, interpretato – il requisito della rilevanza cfr., per tutti, da ultimi, A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2014, 219-221.

37

In tal senso cfr., per tutti, L. PESOLE, *Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali*, in *Giur. Cost.* 1992, 1612 nota 160; R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, cit., 104.

38

Ad essere precisi, a noi sembra che, qualora il giudice *a quo* sollevi la questione di costituzionalità della disposizione “esatta” indicata dalla Consulta, nutrendo sulla stessa dubbi di incostituzionalità, tale quaestio sia nuova, cioè del tutto autonoma da quella precedentemente sollevata dallo stesso giudice rimettente; sul punto per ragguagli ed approfondimenti cfr., volendo, A. BONOMI, *Il vizio di aberratio ictus nel giudizio in via incidentale: punti fermi e aspetti controversi*, in *Consulta on Line* 2014, 1 ss.

infatti, che, se la Corte, anziché limitarsi a rilevare un generico difetto di rilevanza, per non essere, quella denunciata dal giudice, la norma applicabile al caso, indica al giudice stesso la norma, che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere censurata, la decisione d'inammissibilità, attraverso l'indicazione della norma "giusta", è senza dubbio "di natura interlocutoria nei confronti del giudice, al quale non è affatto precluso di sollevare nuovamente la questione, nei termini indicati dalla Corte"³⁹.

Analogamente può ragionarsi con riferimento all'ambito delle pronunce di inammissibilità pronunciate dalla Corte sulla base della motivazione che la questione sollevata coinvolge scelte spettanti ed, anzi, riservate in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore. Sebbene non sia mancato chi ha sostenuto che il motivo di inammissibilità in questione "*potrebbe* anche risolversi in una riproposizione seguita da una decisione di merito, così come da una nuova dichiarazione d'inammissibilità"⁴⁰, non si può che rilevare, con la dottrina prevalente, come paia "fuori dubbio che il vizio rilevato dalla corte... non [è] certo sanabile dal giudice *a quo*..., per cui l'effetto preclusivo non pare discutibile"⁴¹: principio accolto, del resto, dalla stessa Corte costituzionale⁴². Un effetto sicuramente preclusivo, in riferimento alla riproposizione della questione nel medesimo procedimento da parte del giudice *a quo*, si determinerebbe, poi, come rilevato dalla prevalente dottrina⁴³, nel caso in cui la dichiarazione di inammissibilità, fondata sul necessario rispetto della discrezionalità del legislatore, fosse accompagnata – con una sorta di "contraddizione in termini"⁴⁴ –

39

Così M. D'AMICO, *L'aberratio ictus quale elemento di una nozione autonoma di rilevanza*, cit., 2144, la quale osserva che nei casi di *aberratio ictus* la Corte "trasforma un difetto sostanziale (rilevanza) in un vizio formale..." (p. 2150); vedasi però quanto detto nella nota precedente sul carattere di "novità" e di "autonomia" della questione di costituzionalità sollevata sulla disposizione "giusta" indicata dalla Corte. Sul vizio di *aberratio ictus* vedansi, comunque, l'ord. n. 197 del 2013 e la sent. n. 188 del 2014, entrambe in www.giurcost.org.

40

L. CARLASSARE, *Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano 1988, 43.

41

R. ROMBOLI, *Il giudice chiama a fiori*, cit., 1086; R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Messina 2006, Cap. II, partic. nota 188; G.P. DOLSO, *sub art. 136*, cit., 1203.

42

Cfr. in modo netto e limpido sul punto la dec. n. 190 del 2013, in www.giurcost.org.

43

... con l'esclusione di qualche pur autorevole opinione espressa in senso contrario: in tal senso cfr. R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano 1993, 112 nota 13.

44

Così M. RUOTOLO, *Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in www.gruppodipisa.it 2011, nota 71, il quale esprime di tali pronunce "una considerazione

dal riconoscimento, in sede di parte motiva, dell'incostituzionalità della norma oggetto di giudizio (e, dunque, si trattasse di quella che, in dottrina, è stata qualificata decisione d'inammissibilità "di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata"⁴⁵, detta anche d'inammissibilità "per eccesso di fondatezza"⁴⁶, e come tale inserita in una sorta di *tertium genus* fra la pronuncia di merito e quella processuale⁴⁷).

Se, dunque, sia il vizio relativo al difetto di rilevanza, sia quello inerente la questione implicate scelte riservate in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore non sono rimuovibili dal giudice *a quo*, comportando un effetto preclusivo, allora si dovrebbe pervenire alla conclusione che, come si diceva in precedenza, la Corte, nell'ordinanza n. 128, abbia voluto evidenziare entrambi questi vizi solo al fine didascalico, cioè educativo, di insegnamento nei confronti del giudice *a quo*. Tuttavia, a noi pare che, nel caso in questione, la dichiarazione di inammissibilità produca ulteriori conseguenze, che, in precedenza, avevamo definito "effetti collaterali". Mentre, infatti, il vizio consistente nel difetto di rilevanza è tale da creare una preclusione formale nei confronti del giudice *a quo*, ma nessun altro effetto – né formalmente né sostanzialmente preclusivo – nei confronti degli altri giudici (per i quali, per rimanere all'esempio dell'ordinanza n. 128, la questione di costituzionalità dell'art. 51 cod. proc. civ. ben potrebbe risultare rilevante), diversamente andrebbe argomentato relativamente all'altro vizio, dato che un'inammissibilità pronunciata sulla base del fatto che la questione coinvolge scelte spettanti esclusivamente al legislatore poggia sulla

negativa..., anche quando siano seguite dall'accoglimento «sanzionatorio»".

45

R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, cit., 80, al quale peraltro si rimanda quanto all'interessante distinzione fra due sub-categorie in tale *genus* di decisioni.

46

V. ONIDA, *Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento*, in *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81, u. c., della Costituzione*, Milano 1993, 36.

47

In tal senso cfr. E. ROSSI, *Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore*, in R. BALDUZZI-M. CALVINO-J. LUTHER (a cura di), *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, Torino 2011, 347, secondo il quale in certe circostanze la decisione sulla spettanza o meno alla Corte di un potere di intervento sulla disposizione censurata non può che conseguire ad un'analisi del merito della questione "per magari concludere che – sebbene possa ravvisarsi un'incostituzionalità della disciplina – tuttavia la soluzione puramente ablatoria non è possibile (pena la possibile violazione di altri diritti o principi costituzionali, ad esempio), e nemmeno si rende possibile giungere ad una pronuncia additiva (di principio o altro). In tali ultimi casi, tuttavia, la pronuncia non può essere né di tipo processuale (perché conseguente ad un esame del merito della questione) né tuttavia di merito, nel senso almeno che noi conosciamo (giacché se si pronunciasse l'infondatezza si dovrebbe dire che l'incostituzionalità non sussiste e la disposizione può andar bene così com'è: mentre in molte circostanze la motivazione indica chiaramente che di incostituzionalità si tratta). Ed in effetti, in molti casi, una pronuncia di inammissibilità per rispetto della discrezionalità del legislatore viene ritenuta meno "definitiva" di una pronuncia di infondatezza, perché non preclude la possibilità di una successiva riconsiderazione e in quanto può considerarsi come un pressante invito al legislatore ad intervenire (in certa misura dando ragione anche a chi aveva sollevato la questione)".

“radicale affermazione di non potere... dichiarare l’incostituzionalità... affermazione... insuscettibile di essere modificata da eventuali precisazioni o integrazioni che il giudice *a quo* possa fornire in un momento successivo”⁴⁸. Equivalendo, dunque, ad una sorta di “confession[e] di impotenza”⁴⁹, tale inammissibilità determina, a nostro avviso, una preclusione, se non formale, comunque sostanziale nei confronti degli altri giudici, rappresentando un precedente praticamente insuperabile⁵⁰.

Ancora in altri termini: è ben vero, che siffatta inammissibilità esplica un effetto preclusivo formale solo verso il giudice *a quo*, ma non anche nei confronti degli altri giudici (se non altro perché, se così non fosse, la Corte verrebbe privata di “ogni possibilità di «ripensamento»”⁵¹), ma è anche innegabile che essa risulta connotata da una sostanziale efficacia preclusiva *erga omnes iudices*, perché, se la Corte non facesse valere l’effetto preclusivo e, dunque, non si pronunciasse una seconda volta con una decisione d’inammissibilità, essa “dimostrerebbe che, nella fattispecie, non si prospettano, in realtà, quelle esigenze di rispetto delle attribuzioni proprie del potere legislativo che, secondo quanto affermato nella sua prima decisione, le avevano impedito, al contrario, di pronunciarsi nel merito della questione sindacata”⁵².

In questo quadro, pare allora ridotta al lumicino anche la “possibilità di ripensamento” della Corte di cui si è detto poc’anzi, nel tempo stesso che sembra assolutamente improbabile⁵³ che, allorché la stessa questione sia

48

Così l’ord. n. 70 del 1988 del Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, in *Foro It.* 1988, III, 465.

49

L’espressione è presa a prestito da L. PALADIN, *La giustizia costituzionale nel 1985 (Conferenza Stampa del Presidente della Corte costituzionale)*, in *Foro It.* 1986, V, 61.

50

... con un effetto dunque molto prossimo a quello ricollegabile al giudicato ancorché, se è vero che “il grado di costituzionalità (e di incostituzionalità) delle soluzioni legislative è sempre una variabile e mai una costante, è un dato relativo, mai assoluto” (così F. MODUGNO, *Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo*, in *Giur. Cost.* 1988, II, 20), non si possa misconoscere che anche le decisioni di inammissibilità, per così dire, contengono in sé un certo “grado di relatività” nel senso che teoricamente è sempre possibile che la Corte con riferimento a giudizi futuri cambi opinione.

51

Così L. PESOLE, *Sull’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale*, cit., 1615, la quale osserva che la Corte ben può mutare orientamento e questo ha fatto per esempio in materia di atti aventi forza di legge (*op. cit.*, 1615-16 nota 169).

52

Così R. PINARDI, *L’inammissibilità di una questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di costituzionalità*, in *Giur. Cost.* 2013, 380-81 (sul quale v. però anche la precedente nota 43 e il testo sopra).

53

... nonostante quanto sostenuto in contrario da parte di qualche commentatore: cfr. G.P. DOLSO, *op. e loc. ult. cit.*

risollevata dopo un certo lasso di tempo – quand’anche in presenza di una protratta inerzia del legislatore –, la Corte possa mutare indirizzo⁵⁴. Si potrebbe, anzi, concludere con l’osservare che l’effetto preclusivo sostanziale, che deriva dalle pronunce di inammissibilità fondate sul motivo che la questione coinvolgeva scelte spettanti alla discrezionalità del legislatore, è diverso e, cioè, più intenso rispetto a quello derivante dalle pronunce di rigetto⁵⁵: infatti, se la Corte dichiara non fondata la questione perché la norma censurata non viola certe disposizioni costituzionali, è possibile che, anche in virtù di una differente interpretazione di quelle disposizioni costituzionali, la stessa Corte, in un periodo successivo, muti opinione: nel caso, invece, della dichiarazione di inammissibilità di cui discorriamo, è, sì, teoricamente possibile, ma in pratica altamente improbabile, per i motivi già detti, che la Corte possa in seguito mutare opinione, potendosi, pertanto, ragionare di un effetto preclusivo sostanziale della decisione di inammissibilità con riferimento alla riproposizione da parte di altri giudici della medesima questione di costituzionalità⁵⁶.

Si profilano, dunque, casi in cui il fatto che la Corte evidenzi diversi motivi di inammissibilità, tutti non rimuovibili dal rimettente, assolve anche alla funzione di conferire effetti preclusivi non solo formali, ma anche *quodammodo* sostanziali – nei termini poc’anzi esposti – alla decisione di inammissibilità adottata.

** Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

54

In tal senso cfr. anche R. PINARDI, *op. e loc. ult. cit.*

55

... anche ammesso che sia vero che la preclusione che deriva nel processo *a quo* da una precedente decisione di rigetto – nei limiti dell’identità della questione – “sussiste, negli stessi limiti, anche per le decisioni di inammissibilità, quando la ragione dell’inammissibilità... sia «non rimuovibile»” (così la Nota Redaz. all’ord. n. 450 del 2002, in *Giur. Cost.* 2002, 3722).

56

Non ci sembra, dunque, di dover condividere pienamente quanto sostenuto da A. SACCOMANNO, *Divieto d’impugnazione delle decisioni della Corte e effetti preclusivi delle decisioni di rigetto*, in *Giur. Cost.* 2001, 315, secondo il quale allorché l’inammissibilità è pronunciata in ragione dell’incensurabilità delle scelte discrezionali del legislatore “il valore preclusivo dovrebbe essere analogo a quello delle sentenze di rigetto”; sul punto cfr. anche le perspicue e sempre valide osservazioni di M. LUCIANI, *Le decisioni processuali*, cit., 122-23.